



COMUNE DI BREBBIA

Provincia di Varese

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 del Registro delle Delibere di Consiglio Comunale dell'anno 2018

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, addì **VENTISETTE** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **20:30**, presso l'Auditorium della Scuola Secondaria di Primo Grado "Don Guido Macchi", previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il **Consiglio Comunale** in sessione **ORDINARIA** in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA** convocazione con il seguente argomento all'ordine del giorno :

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMU E TASI - ALIQUOTE 2018

Risultano:

Cognome e Nome	Carica	P	A	Cognome e Nome	Carica	P	A
MAGNI ALESSANDRO	Sindaco	X		ANCONA GASPARE SALVATORE	Consigliere	X	
FERRI VITTORIA	Consigliere	X		CAVRARO GIAN MARIO OMAR	Consigliere	X	
PORRINI ALESSANDRO	Consigliere	X		FERRO' DANIELE	Consigliere	X	
MARINO PALMIRA FRANCESCA	Consigliere	X		MIGLIERINA LUCA	Consigliere	X	
RONCARI FRANCESCO	Consigliere	X		ROSSI FLAVIO	Consigliere	X	
RANAURO MARCO	Consigliere	X		GERVASINI GIORGIO	Consigliere	X	
PEDRON ROBERTO	Consigliere	X					

Presenti: 13 Assenti: 0

Presente l'Assessore esterno Architetto Barra e la ragioniera Miriam Martinoli

Partecipa con le funzioni previste dall'art. 97 comma 4 lettera A del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 il Segretario Comunale Dott.ssa Marisa Stellato.

Il Sindaco, Alessandro Magni, assunta la presidenza, e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMU E TASI - ALIQUOTE 2018

Il Sindaco illustra il primo punto posto all'ordine del giorno relativo all'approvazione dell'Imposta unica comunale IUC- e illustra le aliquote per l'anno 2018 relative all'IMU e alla TASI e aggiunge che si confermano quelle già approvate lo scorso anno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC);
- la predetta IUC è composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI);
- il comma 703 dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
- la disciplina dell'IMU è stata modificata dai commi 707 e successivi dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 1 commi 10-28 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2015);
- con deliberazione approvata nella stessa seduta di Consiglio Comunale immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Economico Finanziario per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) e le relative tariffe per l'anno 2018;
- con deliberazione n. 11 approvata dalla Giunta Comunale in data 15-01-2018, sono state determinate le tariffe, imposte, tasse e servizi 2018;

COMPONENTE IMU

Considerato che le richiamate modifiche alla disciplina dell'IMU hanno inciso sulla struttura dell'Imposta e sul relativo gettito, disponendo a partire dal 2014, tra l'altro, l'esclusione dall'imposta per le seguenti fattispecie:

- abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7);
- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola.

Considerato, altresì, che con il richiamato Regolamento per la disciplina della IUC sono state equiparate alle abitazioni principali le seguenti fattispecie:

- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

COMPONENTE TASI

Considerato che i commi da 676 a 678 dell'art. 1 della stessa legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispongono che:

- a) l'aliquota di base della TASI è pari a) all'1 per mille;
- b) il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- c) il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata nelle seguenti misure in relazione alle diverse tipologia di immobili:
 - abitazione principale: 6 per mille;
 - fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola: 2 per mille;
 - altri immobili: 10,6 per mille;
- d) per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- e) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere l'1 per mille.

Considerato, altresì, che la lettera a) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 ha modificato il comma 677 dell'art. 1 della stessa legge 27 dicembre 2013, n. 147 disponendo inoltre che per lo stesso anno 2015, possono essere superati i limiti stabiliti nelle precedenti lettere c) e d), per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, ex comma 2 dell'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta Tasi equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'Imu relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011.

Considerato, anche, che:

- il comma 681 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; in tal caso, l'occupante versa la Tasi nella misura, stabilita dal Comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo del tributo mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale;
- il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è finalizzato a coprire i costi relativi ai servizi indivisibili erogati dal Comune;
- sono considerati servizi indivisibili quelli rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l'utilizzo da parte del singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae.
- che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”;

Dato atto di quanto sopra illustrato in merito alle componenti IMU e TASI.;

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, rispettando la scadenza prevista dalla normativa vigente;
- l'art. 13, comma 13 bis, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- il comma 688 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legge n. 16 del 2014 convertito dalla legge n. 68 del 2014, che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- la Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014);
- la Legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015);
- la Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016);
- la Legge n. 232/2016 (legge di stabilità 2017);
- lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147 bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Presenti n. 13, votanti n. 13;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

- 1) Di confermare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno d'imposta 2018 nelle seguenti misure:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazione principale solo categoria A/1- A/8 – A/9 e relative pertinenze	0,5%
Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o	

sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato	0,5 %
Aliquota per la ex casa coniugale, e pertinenze, del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;	0,5%
Aree edificabili	1,06%
Altri fabbricati	1,06%
Terreni Agricoli	1,06%
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993	0,2 %

2) Di dare atto che non sono soggetti all'imposta municipale propria (IMU):

- abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7);
- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola.

2) Di dare atto che il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) ha equiparate alle abitazioni principali le seguenti fattispecie:

- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

- 3) DI CONFERMARE le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno d'imposta 2018 nelle misure sotto riportate

Tipologie di immobili	Aliquota
Immobili diversi dall'abitazione principale	0,00 per mille
Abitazione principale solo categorie catastali A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze	0,00 per mille
Abitazione principale categorie catastali DIVERSE da A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze	1,80 per mille

- 4) Di dare atto che nel bilancio di previsione finanziario 2018/2020 non è previsto alcun stanziamento di entrata relativo alla TASI in quanto la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali.
- 5) Di non procedere all'individuazione dei costi indivisibili da coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI 2018, tenuto conto della mancanza di entrate derivanti da detto tributo.
- 6) Di demandare al Responsabile dell'Ufficio Tributi la pubblicazione delle aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in considerazione della necessità che le aliquote deliberate entrino in vigore dal 1° gennaio 2018, procede mediante votazione palese per alzata di mano, ed avendo l'esito della stessa ottenuto risultato unanime favorevole

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMU E TASI - ALIQUOTE 2018

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Sottoscritto Miriam Martinoli, Responsabile del Servizio interessato, esperita l'istruttori di competenza, esprime ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione sopra indicata.

Brescia, 15/02/2018

Il Responsabile del Settore
Miriam Martinoli

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Miriam Martinoli, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Brescia, esperita l'istruttoria di competenza, esprime ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra indicata.

Brescia, 15/02/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Miriam Martinoli

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco	Il Segretario Comunale
Alessandro Magni	Dott.ssa Marisa Stellato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale e visti gli atti d'ufficio, certifico io sottoscritto Segretario Comunale che del presente verbale della su estesa Deliberazione viene iniziata oggi (13/03/2018) per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all'Albo pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.32 della Legge n.69/2009.

Il Messo Comunale
(Marcella Petix)

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Marisa Stellato)

Dalla residenza municipale di Brebbia, 13/03/2018

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che la presente Deliberazione proprio perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 è divenuta esecutiva il 27/02/2018.

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Marisa Stellato)

Dalla residenza municipale di Brebbia, 13/03/2018

— —